SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

7ª COMMISSIONE

(Lavori pubblici, Trasporti, Poste e telecomunicazioni, Marina mercantile)

MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 1964

(9ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GARLATO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Modifica dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 167, recante disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia popolare ed economica » **(110) (Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE *Pag.* 126, 131, 135, 136, 137, 138, 139
ADAMOLI 128, 136, 137, 138
BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* . . 132, 133, 134, 135, 136, 139
CHIARIELLO 131
CROLLALANZA 130, 132, 133, 138
DERIU 137
DE UNTERRICHTER 137
FABRETTI 137
GAIANI 131, 136, 137, 139
GENCO 128, 133, 134, 135, 136, 137, 139
GIANCANE 128
GUANTI 136, 137, 138
LOMBARDI 128, 138
MARTINEZ 132
RESTAGNO, *relatore* 126, 135, 136
SPASARI 139
ZANNIER 130, 131

« Autorizzazione della spesa occorrente per il raddoppio del tratto Bivio La Celsa-Prima Porta della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo » **(257) (Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 144, 145, 148
ADAMOLI 146
CHIARIELLO 147
FERRARI Giacomo 145, 147, 148
FOCACCIA 146
GENCO 145, 146, 147
GIANCANE 145, 147
MANNIRONI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile* 147
RESTAGNO, *relatore* 144, 145, 147

« Costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » **(300) (Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 140, 143
BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 142
GAIANI 141
GENCO 141, 142
GIANCANE 142
LOMBARDI, *relatore* 140, 141

La seduta è aperta alle ore 10,07.

Sono presenti i senatori: Adamoli, Bernardi, Chiariello, Corbellini, Crollalanza, Deriu, De Unterrichter, Fabretti, Ferrari Francesco, Ferrari Giacomo, Florena, Focaccia, Gaiani, Garlato, Genco, Giancane, Guanti, Indelli, Lombardi, Martinez, Massobrio, Restagno, Spasari, Vergani, Vidali, Zannier.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Battista e per i trasporti e l'aviazione civile Mannironi.

G U A N T I , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente che è approvato.*

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 167, recante disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia popolare ed economica » (110)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 167, recante disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia popolare ed economica ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge del quale do lettura:

Articolo unico.

Il termine preveduto dall'articolo 2, primo comma, della legge 18 aprile 1962, numero 167, per l'adozione dei piani delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare, è fissato al 15 maggio 1964.

R E S T A G N O , *relatore.* Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, tutti noi conosciamo l'importanza notevole della legge 4 novembre 1963, n. 1460, che si propone la realizzazione di un vasto programma esecutivo di case economiche e popolari per la spesa di 9 miliardi di contributo trentacinquennale, con il beneficio di larghe provvidenze da parte dello Stato. A questa legge io, naturalmente, mi riferisco nell'illustrare brevemente la sostanza del disegno di legge n. 110, che è al nostro esame.

Per l'avvio di tale realizzazione, la legge 18 aprile 1962, n. 167, ha stabilito l'obbligatorietà da parte dei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, oppure che siano capoluoghi di provincia, di deliberare un piano delle aree fabbricabili da destinare alla costruzione di case e servizi complementari, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della predetta legge (salvo proroga da concedere dal Ministero dei lavori pubblici): scadenza che è avvenuta nel novembre del 1962.

Non solo, ma l'articolo 2 della predetta legge stabilisce che il Prefetto, nel caso in cui il Comune non abbia deliberato il piano nei termini previsti, provvede alla nomina di un Commissario per la formazione del piano stesso; questo dovrà quindi essere compilato entro i 180 giorni dalla data del decreto di nomina del Commissario e dovrà essere portato a conoscenza del Consiglio comunale interessato entro i 30 giorni successivi.

Queste scadenze sono state incluse nella legge appunto per affrettarne la realizzazione. Tuttavia la brevità del termine principale ha indotto la maggior parte dei Comuni a richiedere proroghe per la formazione e adozione del piano, proroghe riservate, come è già stato detto prima, alla discrezionalità del Ministro dei lavori pubblici.

Chi è pratico di amministrazioni comunali non può non comprendere le difficoltà che esse incontrano per realizzare quanto previsto dalla legge e per acquisire le aree adatte a prezzo accessibile:

1) per determinare il fabbisogno decennale che è richiesto dalla legge;

2) per la scelta delle aree idonee, naturalmente a prezzo adeguato e conveniente, trattandosi di costruzioni a tipo popolare;

3) per le esigenze di urbanizzazione dei vari comprensori.

Non soltanto, ma l'articolo 5 della legge prescrive che il progetto del piano sia corredato dai seguenti elaborati di complessa e non facile preparazione:

1) planimetria in scala non inferiore a 1:10.000, contenente le previsioni del piano regolatore, ovvero, quando questo non esista, le indicazioni del programma di fabbricazione, con la precisa individuazione delle zone destinate all'edilizia popolare;

2) planimetria in scala non inferiore ad 1:2.000, designata sulla mappa catastale e contenente gli elementi di cui all'articolo 4 della legge;

3) gli elenchi catastali delle proprietà comprese nel piano;

4) il compendio delle norme urbanistiche edilizie per la buona esecuzione del piano;

5) relazione illustrativa e relazione sulle previsioni della spesa occorrente per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del piano.

Inoltre l'articolo 9 della legge in parola prescrive:

« I piani approvati ai sensi dell'articolo 8 della legge hanno efficacia per 10 anni dalla data del decreto di approvazione ed hanno valore di piani particolareggiati di esecuzione ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Per giustificati motivi l'efficacia dei piani può, su richiesta del Comune interessato, essere prorogata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, per non oltre due anni.

L'approvazione dei piani equivale anche a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza di tutte le opere, impianti ed edifici in esso previsti.

L'indicazione nel piano delle aree occorrenti per la costruzione di edifici scolastici sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione di idoneità preveduta dall'articolo 8 della legge 9 agosto 1954, n. 645.

Le aree comprese nel piano rimangono soggette, durante il periodo di efficacia del piano stesso, ad espropriazione a norma degli articoli seguenti, per i fini di cui al primo comma dell'articolo 1 ».

Ho voluto ricordare questi dati, queste prescrizioni per far comprendere l'importanza degli adempimenti che devono essere compiuti da tutti i Comuni per la realizzazione e la definizione del piano.

Va inoltre tenuto presente che non pochi Comuni che dispongono di scarso territorio idoneo hanno dovuto accordarsi con il Comune confinante per determinare i comprensori per l'edilizia economica popolare fuori dal proprio territorio.

Per queste ed altre considerazioni che, per brevità, ritengo superfluo illustrare (dal momento che il disegno di legge al nostro esame riguarda la proroga di una data e quindi non entra nel merito della legge) e per venire incontro alle numerose richieste dei Comuni, il Ministro dei lavori pubblici ha predisposto il disegno di legge n. 110, che è al nostro esame, il quale propone la « modifica dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 167, recante disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia popolare ed economica ». Tale provvedimento prevede una proroga del termine previsto dall'articolo 2 della legge in parola per l'adozione dei piani delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare.

Questa proroga appare, a giudizio del relatore, più che giustificata per evitare un affrettato studio dei piani e per consentire un'organica, ponderata ed efficiente elaborazione dei piani stessi, sotto l'aspetto economico ed urbanistico.

Il disegno di legge stabilisce la nuova scadenza al 15 maggio 1964.

Sta ora alla sensibilità della nostra Commissione, dopo di aver ascoltato il pensiero del Governo sullo stato attuale dell'importante questione, di considerare se tale data può essere ulteriormente prorogata.

È pacifico che l'obbligo del reperimento delle aree fabbricabili per l'edilizia popolare è un provvedimento delicato e saggio per combattere la speculazione delle aree, che, specie nei grandi centri, ha assunto aspetti gravissimi, e che incombe su noi legislatori il dovere di confortarlo con norme ben ponderate ma precise, per ottenerne una rapida ed onesta applicazione.

Il disegno di legge, come i colleghi rilevano, è costituito da un articolo unico, che la 7ª Commissione spero vorrà approvare. Il provvedimento non comporta oneri finanziari.

G E N C O . Concordo con quanto esposto dal relatore, ma ho la convinzione che il termine del 15 maggio 1964 sia ormai troppo vicino. Pertanto, per non vederci presentare un altro disegno di legge fra tre mesi, per prorogare ancora il termine previsto dall'articolo 2 della legge n. 167, riterrei opportuno prorogare questo termine di altri sei mesi. In tal modo, per lo meno, avremo sistemato in modo definitivo la faccenda. Anzi, a mio avviso, sarebbe ancora più opportuno prorogare il termine fino al termine dell'anno in corso.

G I A N C A N E . Onorevole Presidente, io vorrei che la Commissione si rendesse conto dell'importanza del provvedimento, che il relatore ha già sottolineato. Mi consta che i Prefetti hanno già avuto disposizione di sollecitare i Comuni interessati perchè approvino immediatamente i piani già elaborati per il reperimento delle aree; mi consta anche — e questo è ovvio ed è nella logica delle previsioni — che ogni proprietario, nelle more dell'approvazione del piano, sta cercando di sottrarsi alle imposizioni della legge. Sono, quindi, dell'opinione di tener ferma la data proposta nel disegno di legge, poichè, se noi proroghiamo ulteriormente il termine, i Comuni saranno sottoposti a pressioni ancora maggiori.

L O M B A R D I . Signor Presidente, colgo l'occasione dell'esame di questo disegno di legge, di modifica alla legge n. 167, per chiedere al Governo un'informazione circa la situazione in cui si trovano questi piani, il numero e, possibilmente, l'indicazione dei Comuni che hanno prevveduto in tempo; per conoscere cioè, in concreto, le modalità di applicazione della legge. Queste notizie ci potranno servire, domani, in vista di provvedimenti analoghi, per avere gli elementi sufficienti a fare le cose per bene. Mi interessa, poi, la connessione tra la legge urbanistica e i mezzi finanziari. La legge non prevede un finanziamento *ad hoc*, studiato appositamente, ma contiene solo un riferimento alla legge per l'imposta sulle aree fabbricabili, il gettito della quale, per un'aliquota fissa, deve essere indirizzato all'esecuzione di piani previsti dalla legge n. 167. Si è approvata, poi, ultimamente, per il settore dell'edilizia economica e popolare, una leggina di solo finanziamento per lire 9 miliardi, dei quali una quota notevole è riservata agli istituti di case popolari. Ora, per l'efficacia pratica della legge n. 167, sto domandando a che punto sono le possibilità di finanziamento. Infatti, se tali possibilità non vi sono, noi faremo delle bellissime cose sulla carta, ma non raggiungeremo mai gli obiettivi, proposti dalla legge n. 167, di ottenere soluzioni di carattere urbanistico e, al tempo stesso, di politica degli alloggi, in una situazione socialmente equilibrata.

A D A M O L I . Credo anch'io, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, che questo disegno di legge debba offrirci l'occasione per mettere un po' a fuoco il problema della legge n. 167, dopo le prime esperienze che si sono fatte. Il provvedimento in esame parte da un'esigenza che a noi sembra legittima, anche se le preoccupazioni esposte dal senatore Giancane hanno il loro fondamento. Purtroppo, però, sappiamo che le Amministrazioni comunali hanno spesso tardato a prendere coscienza dell'importanza di questa legge e della possibilità che si offre ai Comuni di poter svolgere una politica organica nel campo dello sviluppo edilizio e di cominciare ad introdurre un discorso più razionale nel campo dell'urbanistica.

Purtroppo, in Italia, non abbiamo ancora molti esempi, non dico di applicazione, poichè ne siamo ancora molto lontani, ma anche di prima elaborazione dei piani. Credo, pertanto, che la proroga del termine possa essere accettata e, in proposito, sarei d'accordo con l'osservazione fatta dal senatore Genco, nel senso che, se riteniamo di creare migliori condizioni affinchè tutti i Comu-

ni possano affrontare l'esame di un problema così ampio, è opportuno spostare il termine alla fine di quest'anno, al 31 dicembre 1964. Infatti, il provvedimento, tra la nostra approvazione e quella successiva della Camera dei deputati, rischia di entare in applicazione quando il termine del 15 maggio è già scaduto. Quindi, almeno per la razionalità del nostro lavoro, mettiamoci un po' al sicuro!

Comunque, non sono questi i problemi principali, poichè la questione centrale è che questa legge difficilmente potrà avere la piena applicazione, soprattutto, per la carenza di finanziamenti. È la questione generale del finanziamento dell'attività dei Comuni che, purtroppo, sta entrando in una fase estremamente preoccupante. Gli orientamenti governativi sono abbastanza chiari. Le dichiarazioni di Carli, che, pare, abbiano influenza sulla politica economica del Governo, ribadiscono questo aspetto. Il rapporto Saraceno non tace su questo orientamento tendente a ridurre il finanziamento agli enti pubblici e locali per lasciare spazio (e non voglio dire qui i motivi) ai finanziamenti dell'attività privata. Lasciamo stare i giudizi, che qui non interessano; quello che preoccupa è il fatto che gli enti locali vanno incontro ad un periodo di estrema difficoltà per i finanziamenti normali: figuriamoci, poi, per questi piani!

Vi è anche un altro problema; i finanziamenti sono resi ancora più difficili dal fatto che i livelli dei prezzi sono alti. Gli espropri, infatti, (e qui è il punto debole della legge) sono fatti al valore venale di due anni prima dell'approvazione del piano da parte dei Comuni. Ora, quei pochi Comuni che sono riusciti ad elaborare il piano entro i 180 giorni, avranno tutt'al più, come punto di riferimento, il valore venale del 1961: e noi tutti sappiamo che nel 1961 la speculazione edilizia aveva già agito pienamente sulle aree fabbricabili; i valori delle aree si erano già consolidati a livelli che compromettono, proprio, la funzione di questa legge. Quindi, allo stato attuale, i Comuni sono sottoposti a dei grossi investimenti; inoltre, questi investimenti non raggiungono la finalità di fondo di questa legge, che non è soltanto urbanistica, ma anche sociale. Quindi, tutti e due gli aspetti vengono compromessi. Noi crediamo che a questo punto la questione vada esaminata; tanto più che, essendo l'esproprio legato all'approvazione del piano, con questa proroga noi già, in definitiva, accetteremmo valori riferiti al 1962. Ora, tutto questo è in contrasto con la volontà stessa del legislatore.

Mi auguro, intanto, che l'onorevole Sottosegretario faccia una relazione, già abbastanza completa, sull'attuazione della legge n. 167.

Sappiamo che il Ministro dei lavori pubblici ha indetto un convegno, che mi pare si svolgerà a Roma il giorno 7 febbraio, per discutere questo problema, estremamente importante, e ritengo che anche noi, avendo dinanzi questo disegno di legge, dobbiamo un po' ampliare il discorso e non limitarci a parlare semplicemente della proroga del termine per l'adozione dei piani di cui all'articolo 2 della legge.

Nella legge urbanistica attualmente in fase di elaborazione presso gli organi governativi si prevede l'esproprio delle aree al prezzo 1° gennaio 1958: a nome del Gruppo comunista, dichiaro che non sono d'accordo su questa soluzione. Il nostro orientamento è che il valore di esproprio venga calcolato sulla base del prezzo agricolo (1° gennaio 1958) con le eventuali correzioni che, in certe casi, bisognerà fare. Questo è un discorso che amplieremo a suo tempo; tuttavia, il riferimento al 1° gennaio 1958, come ho detto, è stato introdotto nella detta legge urbanistica anche se in modo troppo generico. Noi crediamo invece che di fronte a provvedimenti di questo genere che sono diretti a risolvere un problema che sta a cuore a tutti, quello della casa, si debbano prendere misure tali da realizzare effettivamente questo scopo.

Il problema del finanziamento, come ha giustamente detto il senatore Lombardi, è al centro dell'attuazione della legge n. 167 ed è necessario mettere i Comuni in condizione di affrontare oneri minori. Per raggiungere tale scopo presento un emendamento tendente a modificare il secondo comma dell'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, nu-

mero 167, nel senso di fissare il prezzo di esproprio dei terreni al valore venale dei medesimi alla data del 1° gennaio 1958.

CROLLALANZA. Mi pare che, nel corso della discussione su questo disegno di legge, i senatori Lombardi ed Adamoli abbiano fatto delle osservazioni che vanno al di là di quanto è stato esposto dall'onorevole relatore relativamente alla proroga del termine previsto dall'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Indiscutibilmente, le osservazioni riguardanti il finanziamento che l'attuazione della legge suddetta comporta sono quanto mai giuste, perchè è senz'altro da ritenere che la maggior parte dei Comuni, il giorno in cui applicheranno la legge n. 167, — avranno cioè completato il piano delle zone da destinare alla costruzione delle case popolari e ne avranno ottenuto l'approvazione — si troveranno in gravissime difficoltà per l'esecuzione di tale piano in rapporto alle loro possibilità finanziarie.

Tuttavia, io ritengo che in questa sede non si debbano presentare emendamenti e mettere in luce i lati deboli della legge n. 167, in considerazione del fatto che, secondo le indiscrezioni e le notizie che conosciamo attraverso la stampa, il Governo si ripromette, tra non molto, di sottoporre all'esame del Parlamento la famosa legge urbanistica la quale assorbirà, praticamente, le norme della legge n. 167. Infatti, se andrà in vigore una legge in base alla quale si procederà all'esproprio di tutte le aree edificabili nel perimetro del piano regolatore e del piano di espansione dei vari Comuni, è evidente che la legge n. 167 verrà assorbita da queste norme di più vasta portata.

Pertanto, solo in sede di discussione di questa legge urbanistica, e solo dopo che sia trascorso un periodo di sperimentazione per quei Comuni che già hanno avuto la possibilità di completare ed ottenere l'approvazione del piano di cui alla legge n. 167, si potrà eventualmente provvedere a modificare le caratteristiche di questa legge.

Ritengo però che le osservazioni fatte dal senatore Genco, condivise in parte dal senatore Adamoli, sull'opportunità di una proroga maggiore del termine in oggetto siano quanto mai giustificate, e dico questo per esperienza in quanto, essendo consigliere comunale a Bari, ho potuto constatare quali conseguenze abbia un'affrettata approvazione del piano di edilizia popolare.

Il comune di Bari ha avuto fretta nel dare esecuzione alla legge n. 167, sotto la pressione dei partiti politici di sinistra, per poter rispettare i termini stabiliti dalla legge stessa. Si è fatto questo nonostante che il piano regolatore di Bari, secondo la volontà dello stesso Consiglio comunale, dovesse essere modificato ed aggiornato: ci si è affrettati a fare dei segni sulla planimetria indicando le zone che dovevano essere riservate all'applicazione della legge n. 167. Quando questo lavoro è stato fatto ed è giunto all'esame del Consiglio comunale si è constatato che erano state fatte modifiche così insensate da essere criticate dalla stessa parte politica che aveva sollecitato la rapida compilazione del piano. Questo piano è stato poi modificato; si è riunita una Commissione formata da consiglieri comunali appartenenti ai vari Gruppi politici, si sono studiate modifiche e correzioni (proprio per salvare la faccia, come si dice, e per dimostrare che le norme della legge n. 167 erano state applicate). Tuttavia, noi sappiamo che questo piano, pur modificato, sarà oggetto di ulteriori critiche e non sarà del tutto applicabile.

Forte di questa esperienza, ritengo che bisogna concedere ai Comuni — in previsione del fatto che la legge urbanistica generale avrà un *iter* laborioso in quanto darà luogo ad ampi dibattiti — la proroga del termine per la presentazione dei piani, proroga che dovrebbe essere di almeno altri sei mesi, in modo che i Comuni siano effettivamente messi in grado di adempiere a quanto la legge prescrive.

ZANNIER. Vorrei brevemente integrare quanto, a mio avviso giustamente, ha detto il senatore Adamoli.

Con l'applicazione della legge n. 167 si crea, effettivamente, una situazione che contrasta con quello che sarà lo spirito della attesa legge urbanistica, in quanto i Comu-

ni che hanno già predisposto i piani zonali in virtù della legge n. 167 debbono pagare i terreni che acquistano ad un prezzo superiore a quello che verrà stabilito dalla legge urbanistica, prezzo che dovrebbe risalire al 1958. Abbiamo pertanto creato, o stiamo creando uno strumento legislativo in materia urbanistica in contrasto con...

P R E S I D E N T E . Mi scusi se la interrompo, senatore Zannier, ma mi pare che, nella discussione, si stia un po' esorbitando dai limiti del disegno di legge in esame, che riguarda solo un problema di proroga di termini.

G A I A N I . Non è solo un problema di proroga di termini, ma di modifica di un'importante parte della legge n. 167!

Z A N N I E R . Vorrei pregare l'onorevole Presidente di lasciarmi finire perchè la mia impostazione porta a questa conclusione: il termine proposto è estremamente breve. Infatti, ritengo che prima che possa essere attuata la legge urbanistica, ora in elaborazione, vi sarà un periodo di transizione e ci dovranno essere, di conseguenza, norme di transizione che verranno predisposte per garantire una certa gradualità di passaggio dalla fase attuale a quella che sarà imposta dalla legge urbanistica.

Per tale ragione, ritengo estremamente utile che il termine in oggetto venga dilazionato oltre il 15 maggio 1964 e portato al 31 dicembre 1964, per inquadrare, in quelle che saranno le norme di transizione, la legge n. 167. Si dovrebbe far questo non solo per un motivo di equità ma, anche e soprattutto, per dar modo ai Comuni di completare tutte le complesse procedure tecniche necessarie per l'elaborazione di questi piani, che dovranno essere particolareggiati rispetto al piano generale.

Concludendo, dilazionare il termine per la presentazione dei piani da parte dei Comuni ci assicura la possibilità di inquadrare in una visione più organica, ed alla luce delle esperienze fatte, l'emanazione di quelle norme di transizione, sulla cui opportunità i vari partiti politici concordano, assolutamente necessarie in attesa dell'applicazione della legge urbanistica.

C H I A R I E L L O . A nome del mio Gruppo politico dichiaro di essere d'accordo affinchè venga adottata un'opportuna proroga di questi termini in modo che si possa arrivare con gradualità all'applicazione della preannunciata legge urbanistica, la quale sarà, naturalmente, oggetto di ampie discussioni. Bisognerà infatti esaminarla molto attentamente tanto per la parte che riguarda i prezzi di esproprio, che si dice saranno riportati al 1958, quanto per la parte riguardante la disponibilità, da parte dei Comuni, delle aree per la durata di 10 anni. Se, per esempio, ci sarà un Comune il quale, o per mancanza di fondi o per carenza di servizi, non riuscirà ad organizzare un piano edilizio nel suo territorio, queste aree resteranno bloccate per 10 anni al termine dei quali i Comuni potranno usarle o no.

Tutto questo, ripeto, richiede che la legge urbanistica venga studiata in tutti i suoi particolari, e mi riferisco anch'io alla necessità delle norme di transizione. Personalmente, non sono competente in materia, ma ho sentito dire da fonte autorevole che le norme di transizione sono di enorme importanza per la migliore formulazione delle disposizioni di legge e per evitare passi nel buio, anche per quanto riguarda il problema del finanziamento. A questo proposito, ritengo anch'io io essenziale che, nel predisporre la legge urbanistica, ci si preoccupi anche del suo finanziamento, perchè altrimenti i Comuni — a meno che non ricorrano a fondi che in questo momento non saprei indicare — si troveranno nell'impossibilità di applicarla.

Nel corso di un mio intervento in Assemblea su questo argomento ebbi a dire che, se si vuole attuare un vasto piano di edilizia popolare, bisognava anche tener conto dell'iniziativa privata. Ricordo che l'allora ministro Sullo si mostrò favorevole a questa mia tesi perchè, effettivamente, non si può dimenticare che l'iniziativa privata ha contribuito per l'81 per cento alla ricostruzione nazionale e, pertanto, non si può

prescindere da essa se si vuole attuare un piano di edilizia popolare. Come in Francia, l'iniziativa privata dovrebbe essere messa in condizioni di operare senza pretendere da essa ciò che non si pretende dall'iniziativa statale e, pertanto, a parità di condizioni con questa — o in condizioni ancora migliori — non si dovrà impedire alla privata iniziativa di inserirsi efficacemente nella risoluzione del grave problema.

M A R T I N E Z . Desidererei fare un rilievo circa il modo in cui si è svolta questa discussione.

A mio avviso, dopo aver ascoltato la relazione del senatore Restagno, sarebbe stato opportuno ascoltare il rappresentante del Governo per sapere da lui quale, in pratica, sia la situazione.

Così facendo avremmo potuto, da una parte, ridurre la discussione e, dall'altra, indirizzarla e condurla in modo più costruttivo.

Per quel che riguarda il disegno di legge in esame, sono anch'io convinto, come il senatore Crollalanza, che quando sarà varata l'attesa legge urbanistica questo provvedimento verrà probabilmente compreso in quelle che saranno le norme di più vasta portata. Ma, prima di accogliere un emendamento per prorogare ulteriormente il termine previsto per la presentazione dei piani da parte dei Comuni, ritengo sia utile, ripeto, ascoltare il Governo.

B A T T I S T A , *Sottosegretario di Stato per i lavoro pubblici.* Mi pare che, nel corso della discussione, siano state fatte più osservazioni ed obiezioni sulla legge n. 167 che sul disegno di legge in esame; comunque, ora cercherò di rispondere ai vari oratori.

Tutti i Comuni che sono tenuti, o hanno la facoltà, di applicare le norme della legge n. 167 stanno lavorando per predisporre questi piani particolareggiati per l'edilizia popolare.

Se mi si domanda quanti di questi piani siano stati già approvati, cioè prima predisposti dai Comuni e poi approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, devo rispondere che il numero è estremamente basso: si tratterà di 3 o 4 piani.

Questo, tuttavia, non ci deve indurre al pessimismo perchè, se è vero che il numero dei piani approvati è basso, è anche vero che ci pervengono continuamente notizie di piani in corso di elaborazione o che, magari, sono stati già adottati dai vari Comuni, ma che non hanno ancora completato tutto l'*iter* richiesto per la loro definitiva approvazione.

Pertanto, l'applicazione della legge n. 167 non è ferma, nel senso che i Comuni non la vogliano rendere operante; la legge, invece, è in moto. Di più — e confermo quanto dichiarato dal senatore Giancane — è stata data disposizione ai Prefetti perchè sollecitino l'adozione di questi piani. Ora — ricordando l'obiezione fatta dal senatore Genco — la legge prescrive che, qualora entro i 180 giorni, che adesso verrebbero prorogati, non sia stato presentato un piano di espropriazione per l'edilizia popolare, il Ministero può nominare un Commissario d'ufficio, che, nel termine di 180 giorni, deve presentare il piano che poi seguirà il suo corso normale.

C R O L L A L A N Z A . Il che non è logico, poichè i Consigli comunali sono, praticamente, estromessi dalla compilazione dei piani.

B A T T I S T A , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Più che di logica, è il caso di parlare di opportunità e di necessità. Quando un Consiglio comunale non ha dato la prova...

C R O L L A L A N Z A . Non è il Consiglio comunale...

B A T T I S T A , *Sottosegretario di stato per i lavori pubblici.* Senatore Crollalanza, le faccio osservare che io non ho interrotto nessuno; ora, se lei vuol prendersi il diritto di interrompere me, lo faccia subito, ma in tal caso non fa che prolungare la discussione e renderla disordinata. Sarebbe meglio che lasciasse finire la mia esposizio-

ne e che riservasse ad un momento successivo le sue argomentazioni.

CROLLALANZA. Chiedo scusa, ha perfettamente ragione.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* La nomina del Commissario riguarda una questione di opportunità, poichè le difficoltà maggiori che sono state sollevate in sede di applicazione della legge n. 167 non sono attinenti alla complessità dei documenti che bisogna approntare o al coordinamento di questi piani con il piano regolatore generale, ove esiste, o, in caso contrario con quello che, comunemente, si chiama piano di fabbricazione. Le difficoltà maggiori sono derivate proprio dalle infinite interferenze che si sono avute da parte dei proprietari privati, poichè tutti hanno resistito e ognuno, naturalmente, aveva qualche amico nel Consiglio comunale. Le difficoltà stanno proprio in queste interferenze dei privati, e, dicendo privati, non mi riferisco ai grandi speculatori, ma a tutti i privati, anche al proprietario del piccolo appezzamento di terreno di 500 metri quadrati, tanto per dire, che non vuole essere privato del suo orticello. In ogni Comune, vi erano magari 1.000 o 2.000 piccoli proprietari (sappiamo purtroppo come è frazionata la proprietà in Italia) i quali, generalmente, si trovano proprio alla periferia. Ecco, quindi, che le Amministrazioni comunali si sono venute a trovare in difficoltà notevoli per procedere all'attuazione del piano. Non si deve, pertanto, parlare di logica, ma di opportunità nei confronti della nomina di un Commissario che, non subendo queste pressioni (almeno ci auguriamo sia così), possa, obiettivamente, giudicare, dal punto di vista urbanistico, qual'è l'azione più adatta da svolgere.

Comunque, queste difficoltà esistono, ed esistono anche — e qui convengo con gli oratori che sono intervenuti nella discussione — nel settore dei finanziamenti.

Si è parlato di prelevare i fondi per le opere di urbanizzazione dal gettito dell'imposta sulle aree fabbricabili. Ora, che io sappia, questo gettito non è stato cospicuo, perchè la legge sull'imposta delle aree fabbricabili è entrata in vigore, ma, per la lentezza degli accertamenti o per le opposizioni che si fanno agli accertamenti e per la procedura amministrativa che è sempre piuttosto lunga, questi gettiti non sono pervenuti ai Comuni che in misura molto ridotta. Quindi, il problema del finanziamento preoccupa.

Le difficoltà di finanziamento, inoltre, incidono anche direttamente sulla creazione di questi piani, poichè, quando il proprietario si vede espropriato e si rende conto che all'esproprio non corrisponde contestualmente un pagamento, evidentemente fa le opposizioni più energiche. È chiaro, infatti, che se vi fossero dei denari a disposizione, molti proprietari si accontenterebbero del prezzo dell'esproprio, pensando di investirlo altrimenti, tanto più che il prezzo corrisposto non è, poi, tanto basso, dal momento che il valore si riferisce a soli due anni prima dell'approvazione del piano. Invece, non sapendo quando il pagamento verrà corrisposto, il proprietario è reso ancora più resistente all'attuazione del piano.

Vi ho fatto la cronistoria degli avvenimenti per chiarire quale sia l'attuale stato di applicazione della legge.

Entrando adesso nel merito, è fuori discussione che questa legge verrà coordinata con la nuova legge urbanistica attualmente allo studio.

GENCO. Mi domando se la legge al nostro esame verrà coordinata o non piuttosto assorbita dalla legge urbanistica.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Si vedrà, dal punto di vista legislativo, cosa sarà meglio fare. Presso il Ministero dei lavori pubblici è al lavoro una Commissione per lo studio del progetto della legge urbanistica. Questa Commissione è composta da esperti molto noti sia per la parte urbanistica che per la parte economica, finanziaria e giuridica. Posso affermare, perchè la seguo personalmente, che questa Commissione lavora con grande alacrità.

Il testo, che verrà studiato dal Ministero dei lavori pubblici e poi inviato per il concerto agli altri organi competenti, potrà essere ultimato entro breve tempo. Sarei un po' imbarazzato nell'indicarvi una data certa, ma posso ritenere, senza impegnarmi, entro la fine del mese di febbraio. Dato lo stato attuale dei lavori, penso che entro questa data un primo testo possa essere predisposto. È chiaro che poi bisogna tenere conto di tutto l'*iter* legislativo, per quanto riguarda il concerto con gli altri Ministeri e l'approvazione da parte del Consiglio dei ministri.

Le ragioni per cui si rende necessario un coordinamento o un assorbimento sono state rilevate da alcuni di voi; così, per esempio, la data per la valutazione dei terreni da espropriare, che, nel progetto di legge che stiamo studiando, è stabilita al 1958. Questo non è un segreto perchè fa parte degli accordi di Governo approvati dal Parlamento. L'esproprio verrà effettuato al prezzo del 1958 maggiorato di quote relative alla svalutazione della lira.

Nella legge n. 167, viceversa, vi è una data successiva; questo tanto per dire che vi è una certa diversità tra i due trattamenti, mentre domani, entrata in vigore la legge urbanistica, il trattamento dovrà essere uguale per tutti. È per questa ragione che io non prenderei in considerazione ulteriori modifiche alla legge n. 167, come da voi proposto, poichè, non sapendo quale sarà la legge urbanistica generale, mi sembra inopportuno andare oggi a toccare la legge numero 167.

La legge che verrà coordinata con la legge urbanistica ha bisogno di ben altre modifiche e non soltanto di quella relativa al valore delle aree. Se addirittura verrà conglobata nella legge urbanistica seguirà le sorti di quest'ultima; è quindi inaccettabile cogliere l'occasione di questo provvedimento, che si riferisce ad una proroga, per apportare delle modifiche non meditate ad una legge che è proprio sul punto di essere abrogata.

Veniamo dunque alla proroga che è l'oggetto del presente disegno di legge, senza pensare ad altre modifiche.

Con il provvedimento al nostro esame è stata chiesta una proroga sino al 15 maggio. Da più parti della Commissione è stato chiesto di prolungare questo periodo. Tra le varie ragioni, che sono state addotte, vi è anche il fatto che oggi siamo al 5 febbraio, quindi il termine del 15 maggio è estremamente vicino. Alcuni hanno chiesto di prorogare la scadenza della legge al 31 ottobre; altri hanno parlato del 31 dicembre. Io mi sto domandando se una tale proroga non faccia addormentare ancor più i Comuni. Sotto il pungolo di una data molto vicina (e con l'avvertimento che i Comuni hanno già avuto da parte dei prefetti, per cui se non presenteranno subito il piano previsto dalla legge verrà nominato un commissario), si sentiranno maggiormente pressati.

G E N C O . Vorrei sapere in base a quali criteri verranno scelte le persone per la nomina a commissario.

B A T T I S T A , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. I commissari dovranno essere dei tecnici qualificati.

Comunque sia, sotto il pungolo di una scadenza vicina i Comuni si daranno da fare.

È necessario che i Comuni operino subito perchè, oltre tutto, vi sono programmi della GES.CAL. ancora fermi perchè essa deve operare soltanto nell'ambito di quelle zone espropriate in base alla legge n. 167.

Questa legge è stata voluta soprattutto a fini urbanistici, affinchè l'edilizia popolare non sia più progettata così come si è fatto fino adesso, scegliendo a caso qua e là, costruendo prima un raggruppamento di case in una determinata zona e poi un altro raggruppamento in luogo diverso, venendo così a turbare un regolare sviluppo urbanistico. Con il piano si mira a raggiungere uno sviluppo coordinato dell'edilizia popolare.

A questo proposito domani o dopodomani vi sarà a Roma un convegno durante il quale il Ministro dei lavori pubblici esporrà le direttive per l'applicazione della legge; coglierà altresì l'occasione per ascoltare osservazioni, consigli e suggerimenti degli amministratori comunali in riferimento all'ap-

plicazione di questa legge. Spero che voi abbiate avuto i biglietti d'invito.

PRESIDENTE. Li abbiamo avuti.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. I colleghi che parteciperanno a questo convegno saranno edotti circa le varie difficoltà che vengono avanzate, ed il Ministro, udite le varie osservazioni dalla voce diretta dei partecipanti, potrà rimuovere alcuni ostacoli che si riscontrano nell'applicazione della legge.

Ripeto che, per quanto sia molto ravvicinato, potremmo mantenere il termine del 15 maggio. Se la Commissione decide di prorogarlo ulteriormente, proroghiamolo, ma non troppo, perchè temo che i Comuni, che già hanno tante difficoltà per l'applicazione della legge, trovandosi di fronte ad una proroga a lunga scadenza, pensino di poter rallentare lo sforzo che stanno facendo per superare i vari ostacoli.

Mi permetto anche di aggiungere che il Governo non potrebbe accettare altre modifiche a questa legge oltre a quella della proroga per le ragioni che ho già esposto Quando entrerà in vigore la legge urbanistica, tutto verrà risolto, e, tra l'altro, il problema del finanziamento che costituisce una delle preoccupazioni maggiori per il funzionamento della legge stessa; tanto è vero che alcuni Comuni per procedere all'applicazione della legge n. 167, hanno preso accordi con gli istituti delle case popolari in modo tale che questi si assumano immediatamente l'onere dell'esproprio. I Comuni che hanno il potere di espropriare le aree al prezzo di mercato, trasferiscono questo loro diritto ed il relativo onere agli istituti delle case popolari, i quali provvedono così sia all'esproprio delle aree che alla costruzione degli edifici. Questi stessi enti potrebbero altresì accollarsi le spese necessarie alla costruzione delle strade, all'illuminazione eccetera. Questo può essere un sistema, anche perchè la legge non vieta ai Comuni di procedere in questo senso.

Con queste ultime osservazioni ritengo di aver esaurito la mia esposizione.

RESTAGNO, *relatore*. Voglio aggiungere qualche osservazione perchè indubbiamente, nel dibattito, siamo usciti molto dal seminato. La mia relazione si era limitata ad illustrare il disegno di legge. La discussione che ne è derivata è risultata assai ampia; ciò dimostra che il tema legato a questo piccolo disegno di legge è un argomento scottante che preoccupa tutti. Non è stato dunque un male che si sia avuta una discussione approfondita; tuttavia, nella mia veste di relatore, sono tenuto a far presente che il dibattito si deve mantenere entro i limiti del disegno di legge che è al nostro esame.

Desidero far osservare un aspetto di grande interesse: personalmente, sono del parere di non concedere una proroga eccessiva (non oltre un semestre) per riguadagnare il tempo perduto.

Sono anch'io dell'opinione che una proroga a lunga scadenza servirebbe quasi ad incoraggiare i neghittosi. È nostro dovere viceversa incoraggiare quelli che dimostrano buona volontà nell'esecuzione delle leggi soprattutto di quelle che hanno un contenuto sociale come questa. Non ritengo necessario rispondere ulteriormente alle altre osservazioni, dato che il Sottosegretario ha già replicato esaurientemente.

Mi limito a proporre che il termine sia prorogato al 31 ottobre 1964.

GENCO. Dichiaro che non sono d'accordo. Ho presentato un emendamento in cui propongo il termine del 31 dicembre 1964. Suppongo che anche il senatore Adamoli sia d'accordo su questo termine.

Non voglio prolungare oltremodo la discussione generale ma debbo fare osservare che chi è stato amministratore comunale sa bene come non sia facile fare piani di questo genere, soprattutto per il motivo che i piani al momento in cui vengono completati si appalesano superati dalla reale situazione delle aree fabbricabili.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Indubbiamente questo è un male.

G E N C O . Mi riferisco, ad esempio, all'Amministrazione comunale della mia città di Altamura. Quando fu deciso l'approntamento del piano regolatore furono stabilite le varie zone: la zona industriale, la zona di costruzione intensiva, la zona di costruzione estensiva. Ad un certo momento ci si accorse che la situazione risultante dal catasto era ben diversa dalla situazione reale delle aree e che i progetti erano perciò largamente superati.

Questa è una situazione nella quale sono incorsi quasi tutti i Comuni. La verità è che i Comuni non sono colpevoli di aver segnato il passo per adempiere al precetto della legge entro i sei mesi previsti. Sono situazioni in continua evoluzione ed inoltre (mi duole doverlo ammettere, nella mia qualità di ingegnere) non è stato possibile reperire una vasta categoria di tecnici qualificati per progettare piani regolatori. Tutti sono capaci di improvvisarsi urbanisti e progettisti di piani regolatori, laddove le persone a ciò qualificate sono in numero assai limitato. Ad un certo momento i Comuni, per restare nei termini e per soddisfare anche a delle pressioni (non unicamente di carattere politico), hanno conferito l'incarico di esecuzione dei piani a persone che si sono limitate a tratteggiare la pianta in rosso o azzurro, eccetera; hanno presentato la parcella ed i Consigli comunali si sono trovati ad avere dei piani che sono serviti a tutto fuorchè alle effettive esigenze dei Comuni. È questa una materia in cui bisogna procedere con cautela.

Con la mia proposta non intendo illudermi che la proroga possa sanare una situazione così complessa, ma credo d'altro lato che non si vogliano fare dei piani tali che i Consigli superiori debbano poi bocciare, con indubitato aggravio di spesa.

Insisto pertanto nella mia proposta di proroga al 31 dicembre 1964, senza peraltro illudermi che questa data possa costituire il punto fermo per la presentazione di tutti i piani previsti dalla legge n. 167.

P R E S I D E N T E . Fra il termine di proroga proposto dal relatore e quello del senatore Genco vi è la differenza di un mese e mezzo di tempo.

G E N C O . Due mesi.

R E S T A G N O , *relatore*. Non ho alcuna difficoltà a trasferire la proroga al 31 dicembre 1964. Come ci ha detto il Sottosegretario Battista, dal 18 aprile 1962, i Comuni, anche se non sono giunti a delle conclusioni definitive, si sono tutti occupati di questo grosso problema. Noi stabilivamo quindi sei mesi per non dare la sensazione di non voler fare più nulla in relazione a questa materia. Quello che importa è che da parte del Governo si faccia un invito preciso a tutti i Comuni di adempiere ai loro obblighi.

B A T T I S T A , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sarei del parere di non esagerare nello stabilire il nuovo termine; altrimenti rischiamo di fermare o per lo meno rallentare questa macchina che abbiamo mosso con tanta fatica. Anche dal punto di vista psicologico non vorrei si desse l'impressione di non volerne fare più nulla. Tuttavia mi rimetto al parere della Commissione.

A D A M O L I . Faccio notare al Presidente che anche io ho presentato un emendamento.

P R E S I D E N T E . L'emendamento proposto dal senatore Adamoli è improponibile. L'ordine del giorno prevede la discussione di un disegno di legge relativo alla modifica dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 167; il nostro esame si deve pertanto limitare alla materia all'ordine del giorno. L'emendamento del senatore Adamoli tratta invece di modifica all'articolo 12.

G U A N T I . Se si modifica una legge in un articolo, si può modificarla in ogni sua parte.

P R E S I D E N T E . Tutto ciò che esorbita dall'articolo 2 è improponibile in questa sede.

G A I A N I . Per prassi abbiamo già superato questo ostacolo altre volte. In altre occasioni dalla nostra Commissione è stato

accettato il principio che, preso in esame un determinato articolo di una legge, la legge stessa può essere modificata in qualsiasi altra sua parte. Coloro che furono senatori nelle precedenti legislature se ne ricorderanno.

P R E S I D E N T E . Qualche precedente esiste in caso di argomenti estremamente connessi. Qui non vi è alcuna necessaria connessione.

G E N C O . Chiedo al Presidente che dia lettura dell'emendamento presentato dal senatore Adamoli!

P R E S I D E N T E . La questione è di principio e non di merito. Se l'ordine del giorno prevede una modifica all'articolo 2 non posso ammettere che si vada a toccare un altro articolo.

A D A M O L I . È una tesi assolutamente insostenibile. Se si tocca un articolo tutto l'equilibrio di una legge è modificato. La sua posizione non ha senso e non è neppure sancita dal regolamento.

P R E S I D E N T E . Il regolamento è semplice: non si tratta argomento che non sia all'ordine del giorno.

Do lettura comunque dell'emendamento presentato dal senatore Adamoli:

« Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167, è modificato come segue:

" Il valore venale è riferito al 1958 " ».

A D A M O L I . Il Sottosegretario Battista ha introdotto varie argomentazioni riguardanti il mio emendamento.

P R E S I D E N T E . Ha risposto per cortesia.

G A I A N I . Noi siamo in sede di modifica della legge n. 167 e non del solo articolo 2.

G U A N T I . Non si può limitare il potere deliberante della Commissione.

P R E S I D E N T E . Lasciamo decidere alla Commissione: personalmente sono del parere che la trattazione dell'emendamento Adamoli sia preclusa.

D E U N T E R R I C H T E R . Anch'io sono convinto che sia preclusa, perchè noi dobbiamo trattare la modifica di un articolo della legge e non della legge nel suo complesso. Questo è l'ordine del giorno. Tuttavia non è un problema di poca importanza e che possa essere deciso definitivamente da questa Commissione. Proporrei che il Presidente lo sottoponga, perchè sia risolto in modo definitivo, alla Presidenza del Senato.

F A B R E T T I . Abbiamo affrontato l'articolo 2 della legge n. 167, relativamente alla proroga necessaria perchè questa legge possa continuare ad operare. Dall'esame concreto della legge stessa risulta che in moltissimi Comuni questa non può operare a causa di difficoltà finanziarie. Questa è la realtà. Ecco perchè non vedo il motivo di volersi fermare ad approvare questa modifica della proroga, senza procedere allo stesso tempo alla modifica di uno degli articoli sostanziali al fine di rendere la legge operante.

D E R I U . È incontestabile il diritto della Commissione di apportare alla legge qualunque modifica, poichè la Commissione ha gli stessi poteri dell'Assemblea. Il Presidente, comunque, ha ragione quando afferma che, essendo all'ordine del giorno un determinato oggetto, non si può discutere che su quell'oggetto. Si tratta, comunque, di un precedente gravissimo, poichè dobbiamo vedere se, una volta stabilito un ordine del giorno, lo si possa mutare. A questo proposito io ritengo che nemmeno la maggioranza e nemmeno una votazione possano cambiare l'ordine del giorno, ma che sia necessario che il Presidente convochi nuovamente la Commissione con un altro ordine del giorno. Pertanto, la Commissione, essendo stata convocata per discutere questo ordine del giorno deve su questo discutere. È anche vero che la Commissione può modificare la intera legge, ma deve essere chiamata a fare questo espressamente.

P R E S I D E N T E . Ho fatto presente che in altra sede si può affrontare qualsiasi discussione, ma oggi non possiamo uscire dall'argomento che riguarda l'articolo 2 della legge, l'unico articolo citato nel titolo del disegno di legge.

G U A N T I . Ma l'articolo 2 non è una legge a se stante, è parte di una legge intera, che è la n. 167!

A D A M O L I . Si può modificare il titolo.

C R O L L A L A N Z A . Questo non si può fare!

A D A M O L I . Vi sono stati molti esempi di titoli di disegni di legge modificati dalle Commissioni deliberanti.

P R E S I D E N T E . Abbiamo modificato il titolo del disegno di legge quando tutto un provvedimento era in discussione, ma in questo caso il nostro esame verte unicamente sull'articolo 2.

A D A M O L I . Ma noi non modifichiamo il titolo della legge n. 167, modifichiamo il titolo del provvedimento al nostro esame!

P R E S I D E N T E . In questa sede non si può fare, poichè il disegno di legge riguarda soltanto l'articolo 2.

A D A M O L I . È in esame tutta la legge.

Comunque, si tratta di una questione troppo importante per deciderla tra di noi, poichè investe, non solo il nostro, ma il lavoro di tutte le Commissioni. Chiediamo, pertanto, che il caso sia sottoposto alla Presidenza del Senato.

P R E S I D E N T E . In coscienza, mi sento di dover sostenere che il vostro emendamento è improponibile. Mi sembra opportuno, comunque, rimandare la questione della proponibilità dell'emendamento, lasciando a voi la decisione se sospendere o meno la discussione del disegno di legge in esame.

A D A M O L I . È chiaro che bisogna rimandare tutto il disegno di legge!

P R E S I D E N T E . Il vostro emendamento potrebbe venire proposto un altro giorno, in altra sede.

A D A M O L I . E come possiamo farlo se il provvedimento sarà già stato approvato?

P R E S I D E N T E . Potrete presentare un disegno di legge autonomo.

A D A M O L I . Lei non può mettere in votazione un disegno di legge al quale è stato presentato un emendamento che, ancora, non si sa se sia proponibile o meno, ma che, comunque, ella non pone in votazione.

P R E S I D E N T E . Il titolo del provvedimento, senatore Adamoli, parla dell'articolo 2 della legge n. 167. Ora, dal momento che il suo emendamento non modifica affatto l'articolo 2, ma la legge n. 167, che non è affatto in discussione, il provvedimento stesso può venire, senz'altro, approvato.

L O M B A R D I . Non vorrei entrare nella questione della proponibilità o meno dell'emendamento presentato dai colleghi dell'altra parte, però ricordo un precedente clamoroso alla Camera dei deputati, perchè, quando si presentò una proposta di legge governativa di emendamento ad alcuni articoli del Codice della strada, non ancora entrato in vigore, le Commissioni riunite dei trasporti e dei lavori pubblici hanno modificato una quantità di altri articoli, i quali non erano in connessione con quelli espressamente indicati nel titolo del provvedimento. Quindi, sono del parere di chiedere alla Presidenza del Senato uno schiarimento, affinchè questo problema non turbi mai più il lavoro della nostra Commissione.

P R E S I D E N T E . Sento anch'io questo bisogno.

S P A S A R I . A me sembra che discutere un articolo di una legge significa discutere l'intera legge, poichè, se noi modifichiamo questo articolo in un determinato modo, portiamo una modifica all'intero sistema della legge. Quindi, a mio avviso, stiamo facendo una discussione di lana caprina. A me pare che dalla discussione sia emerso il fatto che la legge n. 167 non funziona, per diverse ragioni, e, soprattutto, per quella finanziaria. In questo caso, possiamo prorogare il termine quanto vogliamo, ma non avremo risolto il problema di fondo che consiste nel far funzionare la legge. Ritengo, pertanto, che possiamo, senz'altro affrontare la discussione dell'emendamento Adamoli.

P R E S I D E N T E . In questo caso, bisogna cambiare l'ordine del giorno.

G E N C O . Noi non siamo preparati a discutere emendamenti riguardanti altri articoli.

P R E S I D E N T E . Proporrei, a questo punto, di sospendere la discussione.

G A I A N I . Data l'ampiezza assunta dalla discussione, penso che sarebbe il caso, tenendo anche conto dell'emendamento che abbiamo presentato, di sottoporre la questione sostanziale al Ministro dei lavori pubblici.

B A T T I S T A , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* È chiaro che gliela sottoporrò.

G A I A N I . Intendevo dire che sarebbe opportuno sottoporgli la questione in modo specifico.

B A T T I S T A , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Si tratta di un mio compito, non siete voi che me lo dovete chiedere!

P R E S I D E N T E . Per quanto riguarda il quesito procedurale, prenderò contatto con la Presidenza del Senato. Naturalmente, le mie convinzioni non hanno la pretesa dell'infallibilità e, quindi, mi assoggetterò all'opinione della Presidenza.

B A T T I S T A , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Volevo far presente al senatore Gaiani che io ho la facoltà di sottoporre la questione al Ministro, non che io abbia il dovere di farlo. Infatti, quando il Sottosegretario di Stato si trova in questa sede, rappresenta il Ministro ed ha tutte le responsabilità. Quindi, evidentemente, io parlo perchè ho la facoltà di parlare, di prendere delle decisioni e di fornire determinate informazioni, sempre sotto la mia responsabilità. Quando il Sottosegretario di Stato partecipa ad una seduta della Commissione, ha tutti i poteri. In seguito, se lo riterrà opportuno, si rivolgerà al suo Ministro, ma voi non potete richiedere questo, poichè, in tal modo, venite a diminuire l'autorità del rappresentante del Governo che è presente.

G A I A N I . Nel fare la mia richiesta, non intendevo dire che il Sottosegretario di Stato non può prendere una sua posizione a nome del Governo. Dal momento che il disegno di legge viene rinviato e che è stato presentato un emendamento all'articolo 12 della legge n. 167, pensavo fosse opportuno informarne il Ministro, senza, per questo, pensare affatto di menomare la autorità, le facoltà e le funzioni del rappresentante del Governo.

P R E S I D E N T E . È evidente che il senatore Gaiani non aveva alcuna intenzione di questo genere!

B A T T I S T A , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Dal momento che qui vi sono dei colleghi che sono nuovi della procedura del Senato, non volevo che potessero pensare che il Sottosegretario non potesse prendere delle decisioni sotto la sua responsabilità.

G A I A N I . Non volevo assolutamente dire una cosa del genere.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del

disegno di legge in esame è rinviato ad altra seduta, in attesa di sottoporre al giudizio della Presidenza del Senato, con carattere di quesito d'ordine generale, la questione procedurale sorta nel corso della discussione.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (300)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

L O M B A R D I , *relatore*. È al nostro esame un disegno di legge governativo che ha come argomento: « Costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ». In pratica, si tratta di una riesumazione della legge numero 737 del 28 luglio 1950; per rifinanziare questa legge che da tempo era esaurita, poichè prevedeva soltanto tre annualità di finanziamento. Il disegno di legge si riferisce sempre alla costruzione di alloggi per dipendenti dei Ministeri della difesa e delle finanze: questa volta, sono compresi anche gli alloggi per i dipendenti del Ministero dell'interno.

L'articolo 1 fa riferimento all'autorizzazione del limite di impegno, nella misura di 182.900.000; e, nel secondo comma, parla del riparto della spesa tra il Ministero della difesa e il Ministero delle finanze, con l'imputazione in bilancio fino allo scadere delle annualità trentacinquennali.

L'articolo 2 riguarda gli alloggi per i dipendenti dal Ministero dell'interno, modificando l'articolo 1 e l'articolo 6 della legge organica.

Le modifiche riguardano soltanto gli alloggi per il nuovo Dicastero con l'inciso « su aree scelte dal Ministero dell'interno e in base a progetti approvati dallo stesso Ministero ». La vecchia legge n. 737, infatti, non portava questo riferimento.

Vi è poi sempre l'aggiunta per il Ministero dell'interno: al primo comma laddove si dice che: « la gestione autonoma dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato ... è estesa agli alloggi ... costruiti per gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza »; al secondo comma dove, dopo le parole: « Il generale di divisione comandante in seconda della Guardia di finanza », si legge: « e un rappresentante del Ministero dell'interno »; e al terzo comma dove si dice: « dai comandi superiori della Guardia di finanza stabiliti dal Ministero delle finanze o dal Ministero dell'interno ».

All'articolo 3 la copertura finanziaria è stata escogitata secondo un sistema di storni sempre con riferimento ai bilanci della difesa, delle finanze, dell'interno.

Per quanto riguarda il mio parere, non posso che essere favorevole, per quanto faccia un'obiezione di forma circa la competenza della Commissione dei lavori pubblici a discutere del merito del presente disegno di legge. Qui sono interessati i bilanci delle finanze, dell'interno, della difesa: inoltre non vi è neppure un riferimento a modifiche della legge base per l'aspetto edilizio, che possa interessare l'apprezzamento della Commissione dei lavori pubblici. La Presidenza del Senato, forse al fine di non spezzettare l'esame di questo disegno di legge in tante Commissioni, lo ha inviato all'esame unitario della nostra Commissione, mentre, a mio avviso, sarebbe stato opportuno solo il nostro parere.

P R E S I D E N T E . A completamento dell'esposizione fatta dal relatore Lombardi,

leggo il parere che ci è pervenuto dalla 5ª Commissione:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 300, non si oppone al suo ulteriore corso. Ritiene, peraltro, opportuno che, in sede di Commissione di merito, i Ministri competenti chiariscano perchè gli stanziamenti dei capitoli indicati negli stati di previsione della spesa dei Dicasteri della difesa, delle finanze e dell'interno siano stati proposti in misura maggiore del necessario tanto da consentire, a non lungo termine, l'utilizzo ad altro titolo di parte di tali accantonamenti eccedenti il fabbisogno ».

L O M B A R D I , *relatore*. È argomento che esula dalla nostra competenza.

G A I A N I . Mi pare che l'osservazione fatta dal relatore circa la competenza della nostra Commissione a discutere questo disegno di legge, sia appropriata. Tuttavia devo fare osservare che anche nella passata legislatura tutti i disegni di legge riguardanti la costruzione di case popolari o comunque di alloggi destinati ai dipendenti di questo o quel Ministero, sono stati discussi e approvati dalla nostra Commissione. Praticamente si è venuta ad affermare una prassi, anche se non troppo persuasiva.

Ad ogni modo dichiaro che noi siamo favorevoli a questo disegno di legge.

Costruendo alloggi per i dipendenti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, contribuiamo ad aumentare il patrimonio edilizio del Paese.

Infatti oggi quando vengono trasferiti degli ufficiali o dei sottufficiali, succede che a questi dipendenti dello Stato si assegnano alloggi destinati a cittadini; cosa questa che crea difficoltà, malcontenti non lievi, perchè si verifica il fatto che cittadini locali debbono vivere in un mezzo scantinato, mentre l'alloggio che era stato loro destinato viene assegnato ad un agente di pubblica sicurezza.

Quindi siamo favorevoli.

Colgo l'occasione per fare osservare che, se è vero che stiamo dando inizio al nuovo piano decennale, pur tuttavia si deve riconoscere che siamo sempre in una fase di provvedimenti modesti, contingenti, disorganici; dobbiamo ripetere ciò che abbiamo detto altre volte in questa Commissione ed in Aula, cioè richiamare l'esigenza di un piano generale che ci consenta di affrontare il problema nel suo insieme.

G E N C O . Dichiaro di essere favorevole all'approvazione di questo disegno di legge che dovrebbe servire a costruire *grosso modo*, 1.500 nuovi alloggi.

Nella relazione governativa che accompagna il provvedimento si legge che esso è motivato dalla necessità di costruire numerosi altri presidi, potenziare alcune piazze marittime e istituire nuovi aeroporti; ora io domando all'onorevole Sottosegretario se si deve, nell'applicazione *parziale* di questo disegno di legge — e spiegherò dopo il significato di questo aggettivo — prescindere da quella che è la legge istitutiva dell'I.N.C.I.S. la quale prevede la costruzione di alloggi solo in capoluoghi di provincia. Ora, non dico le piazze marittime (che in Italia sono tre: La Spezia, Taranto ed Augusta), ma gli aeroporti e i presidi militari si trovano anche in città che non sono capoluogo di provincia e, pertanto, vorrei sapere se il Ministero dei lavori pubblici, e con esso anche quello della difesa che dovranno provvedere all'esecuzione di questi alloggi, intendono svincolarsi dall'obbligo che la legge istitutiva dell'I.N.C.I.S. pone: che le costruzioni siano fatte solo nei centri capoluoghi di provincia.

Mentre in tutte le grandi città si sono costruiti notevoli complessi I.N.C.I.S., in altre città minori, dove tuttavia ci sono migliaia di impiegati dello Stato, non si è potuto mai, dico mai, avere il beneficio di queste costruzioni. Questo beneficio sta diventando notevole in quanto c'è ora la legge per il riscatto delle case, per cui gli impiegati che vivono nelle città non solo hanno abitato ed abitano negli alloggi loro dati dall'I.N.C.I.S., dallo Stato, ma potranno ora riscattarli, al contrario di tutta quella massa di impiegati che, vivendo in altre città o in paesi, non hanno potuto fruire della possibilità di avere una casa dallo Stato e di acquistarla.

Mi auguro di poter avere al più presto, se non oggi, qualche precisazione dall'onorevole Sottosegretario circa il problema da me sollevato e, per quanto riguarda il presente provvedimento, dichiaro che voterò a favore.

G I A N C A N E . Le osservazioni fatte dal senatore Genco trovano fondamento nella necessità di provvedere affinchè l'I.N.C.I.S. costruisca, oltre che nei centri capoluogo, in quelle città dove operano stabilmente soprattutto i militari come, ad esempio, a Gioia del Colle. Purtroppo, la legge istitutiva dell'I.N.C.I.S. non consente questo, tanto è vero che quando fu istituita la gestione I.N.A.-Casa si stabilì che un certo contingente di alloggi dovesse essere riservato ai comuni nei quali risiedevano questi dipendenti dello Stato. Purtroppo, questa disposizione non è stata operante perchè questi alloggi I.N.A.-Casa sono stati concessi a tutti meno che agli statali; ad ogni modo, pur se non è il momento per parlare di questo problema, desidero far presente che sarebbe opportuno modificare, nel senso esposto dal senatore Genco, la legge istitutiva dell'I.N.C.I.S.

Dopo questa raccomandazione al Governo dichiaro che voterò anch'io a favore del provvedimento in esame.

B A T T I S T A , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* La modifica della legge istitutiva dell'I.N.C.I.S., onorevoli senatori, potrà formare oggetto di un altro disegno di legge. Per quanto riguarda, invece, quello al nostro esame, mi pare che esso dia, implicitamente, all'I.N.C.I.S. l'autorizzazione ad estendere la costruzione degli alloggi in oggetto anche alle città non capoluogo. Infatti, all'articolo 2 del provvedimento si legge: « . . . È pure autorizzato un limite d'impegno di lire 100 milioni nell'esercizio 1963-64 per la concessione da parte dello Stato in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato del contributo di cui all'articolo 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408, sui mutui che l'Istituto medesimo contrarrà con la Cassa depositi e prestiti o direttamente con altri enti per la costruzione, *su aree scelte dal Ministero dell'interno* e in base a progetti approvati dallo stesso Ministero, di alloggi da cedere in locazione ad ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo o in servizio continuativo ».

Praticamente, l'I.N.C.I.S. viene ad avere, in questo caso, una funzione delegata e non una funzione primaria in quanto costruirà questi alloggi per conto del Ministero dell'interno il quale si riserva di scegliere le aree dove gli alloggi stessi dovranno sorgere.

G I A N C A N E . L'I.N.C.I.S., in questo caso, sarebbe l'ente appaltante.

G E N C O . Lo Stato non darà all'I.N.C.I.S. l'intero carico del pagamento degli interessi sui mutui che l'Istituto contrarrà, ma concederà all'Istituto stesso un contributo nella misura del 3 per cento.

Infatti, calcolato il costo degli alloggi a circa 6 milioni ciascuno e tenendo conto del 3 per cento del contributo che darà lo Stato, si arriva ai 180 milioni circa previsti dall'articolo 1 del disegno di legge. Pertanto, il mutuo che l'I.N.C.I.S. contrarrà, e che comporterà una spesa per gli interessi del 5,50 per cento all'anno, sarà pagato per il 3 per cento dal Ministero della difesa, dal Ministero delle finanze e da quello dell'interno per la costruzione di alloggi destinati ad ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e per il 2,50 per cento verrà pagato dall'I.N.C.I.S. Pertanto, mi pare che l'Istituto non abbia una funzione delegata da parte di questi Ministeri, ma riceva da essi un sovvenzionamento.

B A T T I S T A , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Non è esatto dire che questo 2,50 per cento lo pagherà l'I.N.C.I.S.; lo pagheranno gli affittuari. Praticamente, lo Stato dice all'Istituto di costruire gli alloggi per questa tale destinazione e dà un contributo del 3 per cento. L'affitto, poi, lo pagheranno coloro che di questi alloggi beneficieranno.

Del resto, mi pare che dal testo del disegno di legge risulti chiaro che non c'è alcuna limitazione delle costruzioni ai soli capoluoghi, perchè il Ministero dell'interno si ri-

serva di scegliere le aree che si potranno prendere dovunque si manifesti la necessità di dare una casa a questi dipendenti dello Stato.

Sulla necessità e opportunità di modificare la legge istitutiva dell'I.N.CI.S. per dare la possibilità di costruire alloggi per gli impiegati dello Stato dovunque e senza differenziazione tra un dicastero e l'altro, sono d'accordo, ma, ripeto, questo problema potrà formare oggetto di un apposito disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Si tratta di un altro problema che preghiamo il Sottosegretario di tener presente, poichè ormai non è più possibile limitare queste costruzioni ai capoluoghi di provincia.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Per la concessione da parte dello Stato in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato del contributo di cui all'articolo 1 della legge 28 luglio 1950, n. 737, è autorizzato per l'esercizio 1963-64 un ulteriore limite d'impegno di lire 182.900.000.

La somma complessiva di lire 6 miliardi e 401.500.000 occorrente per il pagamento del contributo previsto dal comma precedente sarà iscritta in appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della difesa e delle finanze, in ragione rispettivamente di annue lire 140 milioni e 400.000 e lire 42.500.000 dall'esercizio 1963-64 all'esercizio 1997-98.

(*È approvato*).

Art. 2.

Alla legge 28 luglio 1950, n. 737, sono apportate le seguenti modifiche:

1. — All'articolo 1 sono aggiunti i seguenti commi:

« È pure autorizzato un limite d'impegno di lire 100 milioni nell'esercizio 1963-64 per la concessione da parte dello Stato in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato del contributo di cui all'articolo 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408, sui mutui che l'Istituto medesimo contrarrà con la Cassa depositi e prestiti o direttamente con altri enti per la costruzione, su aree scelte dal Ministero dell'interno e in base a progetti approvati dallo stesso Ministero, di alloggi da cedere in locazione ad ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo o in servizio continuativo.

La somma complessiva di lire 3 miliardi e 500 milioni, occorrente per il pagamento delle annualità di cui al comma precedente, sarà iscritta in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno a partire dall'esercizio 1963-64 e fino all'esercizio 1997-98 ».

2. — L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« La gestione autonoma dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato di cui al secondo comma dell'articolo 343 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modifiche, è estesa agli alloggi costruiti a norma dell'articolo 1 della presente legge per gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio permanente effettivo o in servizio continuativo.

Il generale di divisione comandante in seconda della Guardia di finanza e un rappresentante del Ministero dell'interno sono chiamati a far parte del Comitato centrale dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato quando vi si trattino affari relativi alla gestione speciale di cui al secondo comma dell'articolo 343 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modifiche.

Gli alloggi di cui al primo comma sono concessi in affitto, a seconda dei casi, dai comandi superiori della Guardia di finanza stabiliti dal Ministero delle finanze o dal Ministero dell'interno, ai quali spetta anche dichiarare la revoca delle concessioni nei casi previsti dall'articolo 386 del testo unico sopra citato ».

(*È approvato*).

Art. 3.

All'onere di lire 282.900.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1963-64 si farà fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 108 (lire 84.240.000), n. 130 (lire 28.080.000) e n. 144 (lire 28.080.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, dei capitoli n. 91 (lire 15.000.000), n. 93 (lire 7.500.000), n. 94 (lire 15.000.000) e numero 100 (lire 5.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, e dei capitoli n. 77 (lire 35.000.000), n. 93 (lire 50.000.000) e n. 100 (lire 15.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa occorrente per il raddoppio del tratto Bivio La Celsa-Prima Porta della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo » (257)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa occorrente per il raddoppio del tratto Bivio La Celsa-Prima Porta della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

R E S T A G N O , *relatore*. Onorevoli colleghi, fin dal lontano 1946, la ripresa del traffico verificatosi nell'immediato dopo guerra consigliò al legislatore del tempo di disporre il raddoppio del binario della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo, di proprietà della Società Romana per le ferrovie del Nord.

A ciò provvide il Capo provvisorio dello Stato con il decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 552, che approvò tale raddoppio per il tratto contenuto tra le stazioni Acqua Acetosa e Prima Porta e, successivamente, con il decreto legislativo 20 dicembre 1946, n. 655, che estese tale raddoppio al tronco Piazzale Flaminio-Acqua Acetosa.

Tali opere, per insufficienza di mezzi, vennero eseguite soltanto sino alla località Bivio La Celsa, conformemente al decreto legislativo 26 novembre 1947, n. 1597.

In questi ultimi tempi lo sviluppo edilizio della zona registrò ulteriori incrementi, trasformando Prima Porta da un piccolo centro ad una considerevole borgata sempre in ascesa, per cui si ebbe quale conseguenza che il servizio a semplice binario fra La Celsa e Prima Porta, specie nelle ore di punta (in cui la frequenza dei treni avviene ogni 10 minuti) ingenerò complicazioni ed ingorghi, donde la necessità di provvedere, senza ulteriori dilazioni, al prolungamento del raddoppio sino a Prima Porta, come già era previsto dal ricordato decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 552.

È da tener presente che la principale difficoltà che finora si frapponeva alla costruzione del raddoppio era in gran parte dovuta alla necessità di allargare il cavalcavia stradale al Km. 10,560 della Flaminia, difficoltà che ora può considerarsi rimossa.

Infatti l'A.N.A.S. ha iniziato i lavori intesi a realizzare una variante della Via Flaminia, allo scopo di evitare il traffico interno della borgata di Prima Porta, variante che prevede l'allargamento della strada e del cavalcavia, per cui il problema del raddoppio può essere risolto con notevole riduzione di spesa.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha perciò prospettato all'A.N.A.S. la convenienza di costruire il cavalcavia nella misura sufficiente per consentire l'attuazione del prefato raddoppio, ed altresì ha invitato la Società romana per le ferrovie del Nord a rielaborare il progetto presentato fin dal 1958 adottando cioè una soluzione più economica di quella allora preventivata.

L'A.N.A.S. ha accolto la proposta di allargare il cavalcavia con luce sufficiente per realizzare il raddoppio del binario, addossando la maggiore spesa a carico della ferrovia del Nord.

Il nuovo progetto prodotto dalla Società ferroviaria il 12 giugno 1961; sottoposto all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici, è stato da questo favorevolmente accolto con nota n. 1768 del 10 ottobre 1961.

Siccome i fondi stanziati con decreti legislativi nn. 552, 655 e 1597 per eseguire il raddoppio del binario per tutto il tratto « Piazzale Flaminio-Prima Porta » e poi integrati con le leggi 11 aprile 1950, n. 226 e 21 novembre 1950, n. 1007, furono interamente assorbiti per costruire il raddoppio sino al Bivo La Celsa, occorre promuovere un ulteriore stanziamento per realizzare la costruzione del raddoppio « Bivio La Celsa-Prima Porta ».

Pertanto, con il disegno di legge in esame, si autorizza la spesa di 200 milioni corrispondente all'importo preventivamente ammesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici per la costruzione delle opere cui ci siamo più volte riferiti.

In sede di approvazione del progetto esecutivo verrà poi appositamente definita la corrispettiva concessione.

La 5ª Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro non si oppone, per quanto di competenza, all'ulteriore corso del provvedimento ».

Dopo questa breve illustrazione, penso che la Commissione possa senz'altro decidere di approvare il disegno di legge in esame, che risolve un problema sia pur locale ma di moltissima importanza.

Il disegno è composto di 3 articoli. Il primo di questi fissa la cifra di 200 milioni; il secondo si riferisce alle modalità previste per le concessioni; il terzo stabilisce che all'onere di 200 milioni si provvede con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1961-62, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64. Tale legge, infatti, prevedeva che le disponibilità di bilancio non utilizzate potessero essere utilizzate per la copertura degli oneri medesimi nell'esercizio successivo.

Comunque, bisognerebbe apportare una piccola modifica all'articolo 3, sostituendo l'esercizio finanziario 1961-62 con quello 1963-64.

P R E S I D E N T E . Mi sembra che le parole « in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 », ci consentano di mantenere fermo l'esercizio finanziario 1961-62.

G I A N C A N E . A mio avviso, l'esercizio non può essere cambiato.

P R E S I D E N T E . La deroga consente di mantenere fermo l'esercizio 1961-62, utilizzando la somma stanziata.

R E S T A G N O , *relatore*. Infatti, l'articolo 1 della legge che ho citato è il seguente:

« A partire dall'esercizio finanziario 1951-1952, le disponibilità del bilancio dello Stato destinate in ciascun esercizio alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi non perfezionati al termine dello esercizio stesso, possono essere utilizzati per la copertura degli oneri medesimi nell'esercizio successivo.

In tal caso, ferma restando l'attribuzione di dette disponibilità all'esercizio in cui esse sono state acquisite, la competenza della spesa viene posta a carico dell'esercizio in cui il provvedimento è perfezionato ».

P R E S I D E N T E . Pertanto, derogandovi, può essere mantenuta la data 1961-62.

G E N C O . Volevo dire che si tratta di un provvedimento di carattere limitato, in quanto si tratta di una variante che non misura nemmeno 30 chilometri. Vi è una strozzatura in quella ferrovia derivante anche dal piano regolatore di Prima Porta e quindi è necessario approvare il disegno di legge in esame.

F E R R A R I G I A C O M O . Veramente non ho capito la spiegazione che ha fornito il senatore Genco.

Mi pare, senatore Restagno, che questa legge sia una delle tante che vengono portate molto frequentemente al nostro esame e che riguardano le ferrovie concesse: vale a dire ferrovie il cui problema, noi, or-

mai da tanti anni, diciamo che deve essere risolto in modo radicale. Bisogna cioè decidere se esse debbano continuare a sussistere o se invece debbano essere eliminate. Attualmente invece si continua a pagare la costruzione di dette ferrovie, la ricostruzione e l'integrazione dei bilanci. Questo mi risulta essere sostanzialmente il problema. Lei sa, senatore Restagno, che anche quello che esiste di impianti ha ormai una consistenza che può preoccupare; si tratta di impianti vecchi ormai assolutamente insufficienti a soddisfare le richieste degli utenti. Inoltre, dato che le Società concessionarie non rendono i conti, noi non ne sappiamo mai nulla di concreto.

È per queste considerazioni che dichiaro, a nome del mio gruppo, che ci asterremo dalla votazione.

G E N C O . Non mi permetto certo di dare all'amico Ferrari, che è stato Ministro dei trasporti, lezioni in materia. Desidero tuttavia chiarire un punto che sento affiorare troppo spesso nei vari interventi.

Le ferrovie concesse sono di proprietà dello Stato, il quale le concede per l'esercizio a società private. Ad un certo momento, quando gli fa più comodo, ritira la concessione per gestirle direttamente.

A D A M O L I . Allo Stato non fa mai comodo di ritirarle!

G E N C O . È chiaro quindi che le spese di carattere patrimoniale non possono essere a carico del concessionario. È come se il proprietario pretendesse che l'affittuario facesse a sue spese l'impianto del bagno, del riscaldamento, eccetera, senza impegnarsi per un certo numero di anni e senza riconoscere, al momento dell'uscita, parte di queste spese.

Nel volume che ogni anno il Ministero dei trasporti ci rimette e che tratta delle ferrovie in concessione, si può leggere, proprio all'inizio, la precisazione « che gli impianti delle ferrovie concesse sono di proprietà dello Stato; che lo Stato non fa che dare in gestione tali ferrovie; che le ferrovie concesse, tutte di proprietà dello Stato, sono state costruite a spese dello Stato; che il gettito era tale per un certo numero di anni che lo Stato non ha avuto più convenienza a gestirle ».

Senatore Adamoli, noi dobbiamo innanzitutto essere logici senza con ciò lasciere adito a sospetti di alcuna specie. Le ferrovie dello Stato sono in *deficit*. Le ferrovie private non possono essere in attivo. Fino a qualche anno fa c'erano delle ferrovie concesse in attivo; ad esempio la Milano Nord e la Circumvesuviana, le cui spese erano inferiori al prodotto. Da due o tre anni a questa parte anche quelle ferrovie sono passive.

Sono stato relatore del disegno di legge per il passaggio alla gestione governativa delle ferrovie calabro-lucane. Vi posso dire che il primo atto che ha compiuto il commissario inviato a Bari, dieci giorni fa, è stato quello di sospendere alcune autolinee che considerava non economiche. La società le aveva tenute, sia pure con frequenza saltuaria. Non è il metodo di gestione che può trasformare una ferrovia da attiva in passiva.

Per le ragioni testè elencate dichiaro che voterò a favore del disegno di legge.

F O C A C C I A . Alle osservazioni del collega Ferrari, voglio aggiungere che mi sembra che la ferrovia concessa, di cui stiamo trattando, sia una ferrovia necessaria, indispensabile; quindi il nostro esame deve essere molto cauto ed approfondito. La Roma Nord è stata attiva per un certo tempo; poi è diventata passiva come lo sono tutte le ferrovie.

Mi pare che la questione non riguardi la gestione privata o la gestione pubblica; qui si tratta di una ferrovia che affluisce ad un centro urbano importante come Roma. Ora noi ben sappiamo che tutte le ferrovie che, come questa, affluiscono a centri urbani, devono essere potenziate e forse sono le uniche ferrovie che saranno potenziate in futuro, come avviene in tutti i Paesi molto evoluti.

Per questo motivo dichiaro che noi siamo favorevoli al presente disegno di legge, appunto perchè questa ferrovia è indispensabile per quel lavoro di raccolta dei lavoratori dai centri vicini che viene fatto in tutte le grandi città.

Potenziamo dunque questa ferrovia che ha un così diretto contatto con la Capitale. Questo evidentemente non vuole dire che con ciò il problema delle ferrovie concesse debba considerarsi chiuso. Però lo Stato una volta per tutte affronti questo problema in modo radicale; solo così potrà potenziare tutto quello che effettivamente va potenziato e allo stesso tempo controllarne la gestione.

G E N C O . Le ferrovie concesse sono già abbastanza controllate.

G I A N C A N E . Riconosco che le osservazioni addotte dal collega Ferrari hanno un certo valore; pur tuttavia sono anche io dell'opinione che questo è un provvedimento di estrema urgenza.

R E S T A G N O , *relatore*. Indilaziona bile.

G I A N C A N E . Qui si tratta del trasporto alla capitale dei passeggeri da Viterbo e centri più vicini. Quindi, pur riconoscendo che rimane da risolvere il problema di fondo, tuttavia a nome del mio gruppo dichiaro di essere favorevole al disegno di legge.

C H I A R I E L L O . Dichiaro di essere favorevole.

R E S T A G N O , *relatore*. Concludendo, dirò che, benchè non sia materia all'ordine del giorno, sono anche io dell'opinione che il problema generale delle ferrovie concesse è un problema che andrà affrontato proprio quando vi sarà la discussione in Parlamento in sede di bilancio.

Oggi il nostro esame si limita ad una modesta somma che va a potenziare, come ho già detto nella mia relazione (che forse non è stata compresa da tutti perchè vi era della distrazione), questa ferrovia concessa che collega Roma a Viterbo e ad altri centri importanti.

Si tratta di una spesa limitata, 200 milioni, con i quali si viene a risolvere un problema così importante per il rapido funzionamento del traffico nei dintorni di Roma.

F E R R A R I G I A C O M O . Confermo che il mio gruppo non vota contro il disegno di legge, ma si astiene.

M A N N I R O N I , *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Non posso che associarmi alla richiesta che ha fatto il relatore Restagno. Questa è una legge che a parere mio può essere approvata dalla Commissione con tutta tranquillità.

Qui si tratta di potenziare una ferrovia praticamente urbana, che smaltisce traffico urbano, perchè ha il capolinea a Piazzale Flaminio. L'ultimo tratto al quale si dovrebbe pervenire con il raddoppio termina a Prima Porta; si tratta cioè ancora di un quartiere di Roma. In questo primo tratto il traffico è intensissimo. E notorio che in tutto il centro di questa grande città di Roma, il problema dei trasporti e fondamentale e va risolto in tutte le maniere possibili.

Questo è uno dei modi per poterlo risolvere e per avvicinare il piu possibile la periferia al centro.

Originariamente, in base al decreto legislativo presidenziale del 1946, si era disposto il raddoppio di questa linea, ma purtroppo gli eventi, le deficienze di bilancio e non so quali altre complicazioni, hanno ridotto questo raddoppio ad una minima parte. Questa terza ed ultima parte della linea, che si vuol ammodernare con il raddoppio, ha veramente bisogno, come dicevo, ha effettivamente necessità di questi lavori.

Le perplessità prima manifestate dal senatore Ferrari le comprendo e le condivido e, come rappresentante del Ministero dei trasporti, mi sarei ben guardato dal chiedere nuovi lavori per una ferrovia concessa se si fosse trattato di svilupparla oltre la cinta periferica della città di Roma. Ma, ripeto, poichè si tratta di una ferrovia urbana, queste perplessità non le ho. Questa ferrovia è in concessione, è vero, ed ha avuto un passato abbastanza florido nel senso che, fino a pochissimo tempo fa, aveva un bilancio equilibrato per cui non aveva avuto bisogno di sussidi integrativi che, sulla base della legge n. 410, vengono erogati alle ferrovie deficitarie; attualmente, però, anche questa ferrovia è in *deficit* come è diventato

normale per tutte le ferrovie concesse. Naturalmente, si tratta di un problema grosso che lo Stato, ad un certo momento, dovrà affrontare con coraggio e decisione, se è vero che le ferrovie concesse hanno una loro ragion d'essere. In questo caso bisognerà aumentare i finanziamenti in modo di mettere queste ferrovie in condizioni di essere efficienti, sicure, funzionali per il traffico e, soprattutto, autosufficienti. Se, invece, si ritenesse che questo tipo di ferrovie, specie quelle date in concessione a società private, non assolvano alla funzione che a loro si chiede di svolgere, allora bisognerà prendere drastiche decisioni di altro tipo.

Ricordo che nella passata legislatura fu presentato al Senato un disegno di legge che chiedeva uno stanziamento di 120 miliardi, da spendere in un ragionevole periodo di tempo, mi pare 10 anni, per sistemare definitivamente tutte le ferrovie concesse esistenti in Italia.

Purtroppo, quel disegno di legge non ha avuto alcun seguito e si e arenato per le difficoltà della copertura di una spesa così ingente. Questo, ripeto, è un problema grosso, che si dovrà discutere magari in sede di esame del bilancio dei trasporti o in altra sede. Ad ogni modo, il Governo se ne sta preoccupando e ha già fatto richieste precise al Tesoro per avere non dico i 120 miliardi, che sarebbero necessari per rimettere a posto tutte le ferrovie concesse, ma almeno una decina di miliardi per eseguire i lavori indispensabili per la sicurezza della circolazione. Purtroppo, il Ministro dei trasporti trova ancora delle difficoltà presso il collega del Tesoro il quale non riesce a reperire, anche in omaggio a certi criteri di limitazione della spesa pubblica, i fondi che gli sono stati richiesti.

Per rassicurare la Commissione voglio dire che il problema è vivo e presente e che si potrà discutere quando lo si vorrà. Per il momento, intanto, prego gli onorevoli Commissari di voler approvare questo provvedimento che è urgente e necessario.

F E R R A R I G I A C O M O . A nome del Gruppo comunista confermo ancora una volta, prima della votazione del disegno di legge, che noi ci asterremo dalla votazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Per l'esecuzione, nel tratto fra il Bivio La Celsa e Prima Porta, delle opere di raddoppio del binario della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo, autorizzate con l'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1946, n. 552, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni.

(*E approvato*).

Art. 2.

Alla concessione delle opere di cui all'articolo 1 si farà luogo con le modalità previste dall'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1946, n. 552.

(*E approvato*).

Art. 3.

All'onere di lire 200 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per lo esercizio finanziario 1961-62, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*E approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 13.

Dott MARIO CARONI
Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari